

n. 2/2023 L.C. FIORENTE BRUNO



TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in camera di consiglio e composto dai giudici:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Natalia Fiorello

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

Vista la segnalazione della Liquidatrice dott. Donatella Cassineri che in data 21.07.2026 ha esposto di avere dato esecuzione al progetto di riparto della liquidazione controllata chiedendo al Tribunale di emettere il provvedimento di chiusura della procedura e ha riferito di ritenere il sig. Fiorente Bruno meritevole della procedura di esdebitazione in base al comportamento collaborativo adottato nel corso della procedura;

Vista la relazione ex art. 280 CCII;

vista la integrazione, peraltro, meramente ripetitiva della relazione;

visti gli atti della Liquidazione Controllata;

Rilevato che nei confronti di BRUNO FIORENTE è stata aperta la procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ai sensi degli artt. 268 e ss CCII, rubricata al n. 2/2023 che è stata chiusa con provvedimento collegiale del 24.07.2026;

OSSERVA

L'art. 282, comma 1, CCII prevede che, per le procedure di Liquidazione Controllata, *"l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni"*.

Nel caso di specie è stata la Liquidatrice che, data esecuzione al programma di liquidazione e decorsi tre anni dalla apertura della procedura (sentenza del Tribunale di Cuneo in data 1/2/2023), ha segnalato la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio a seguito della chiusura della L.C.

*



Dagli atti della procedura si evince che all'esito delle operazioni di verifica del passivo, il passivo accertato con l'esame di n. 10 domande ammontava in origine alle seguenti somme:

Crediti in prededuzione: € 2.706,75;

Crediti privilegiati: € 7.442,64;

Crediti chirografari: € 48.217,13.

A seguito della pronuncia di sentenza di appello n. 1165/2023 depositata il 20.12.2023, ai predetti crediti si è aggiunto quello vantato dai fratelli del debitore per la somma di euro 89.953,92 (la sentenza ha riformato quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Cuneo che aveva respinto la domanda di riduzione delle donazioni ricevute dal debitore).

L'attivo della Liquidazione, per come indicato nel programma di liquidazione, è derivato pressoché integralmente dalla quota di reddito da lavoro eccedente quanto necessario al mantenimento proprio, fissato dal Tribunale nell'importo mensile di euro 900,00; veniva così acquisita alla procedura la somma complessiva di euro 40.045,43 a tale titolo, oltre euro 50,00 per la vendita della bicicletta: *L'attivo della procedura risulta costituito dal saldo del libretto intestato alla procedura ed intrattenuto con la Banca Alpi Marittime, filiale di Cuneo, pari ad Euro 40.091,43 al 10/4/2026. I beni mobili da liquidare erano rappresentati da una bicicletta usata, che ha consentito l'introito per la procedura di Euro 50,00, accreditati sul libretto in data 11/10/2023. Il sig. Fiorente ha messo a disposizione della procedura la sua retribuzione mensile, per la parte eccedente l'importo netto di Euro 900,00. Attualmente il sig. Fiorente risulta in carico presso l'Istituto scolastico Soleri-Bertoni di Saluzzo. In particolare il sig. Fiorente ha versato dall'apertura della procedura ad oggi l'importo di Euro 40.045,43, in particolare dal mese di marzo 2023 fino al mese di febbraio 2026 compresi. Con il versamento della retribuzione del mese di febbraio 2026, avvenuta in data 8/4/2026, si è concluso il triennio di durata della procedura*

L'attivo acquisito ha consentito di saldare integralmente le prededuzioni e i crediti privilegiati e di soddisfare i creditori chirografari per la percentuale del 20,6557%

*

Quanto ai **presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione**, a mente dell'art. 282 comma 2 CCII, *"L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Quindi il debitore consegue l'esdebitazione di diritto se sussistono i requisiti indicati dagli artt. 280 e 282 CCII, vale a dire a condizione che:

a) non sia condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il



tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 282 CCII, richiede espressamente, quale requisito per l'esdebitazione, che:

f) il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344;

g) non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ciò premesso, si osserva che il Liquidatore ha attestato la sussistenza delle **condizioni soggettive** richieste dall'art. 280 CCII, riguardo ai requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma (nulla risultando in contrario dagli atti della procedura) e che risulta il requisito di cui all'art. 282 comma 2 primo periodo.

*

L'art. 282 comma 2 CCII, prevede un ulteriore requisito soggettivo, ovvero **l'insussistenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento**.

Sul punto va precisato che la frode si ha quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento mediante una condotta ingannatoria; la mala fede implica una consapevolezza di arrecare danno ai creditori, mentre si ha colpa grave quando il debitore abbia posto in essere condotte negligenti, tali da cagionare lo stato di sovraindebitamento.

Ciò posto, nel caso in esame, va osservato che l'indebitamento del sig. Fiorente Bruno è in gran parte maturato nei confronti di società finanziarie verso le quali ha assunto obbligazioni al fine di affrontare le spese mediche del padre infermo che assisteva da solo. L'unica fonte di reddito è sempre stata lo stipendio che è stato gravato da sempre più onerose trattenute.

Tale situazione è poi andata aggravandosi per gli esiti e i costi delle diverse controversie con i fratelli, alcune delle quali risolte transattivamente ma con assunzione di obbligazioni pecuniarie del sig. Fiorente e altre risolte giudizialmente dapprima a suo favore (sentenza di primo grado del Tribunale di Cuneo RG 2338/2020 di rigetto delle domande formulate dai fratelli per la riduzione di donazioni da lui ricevute dal padre) e poi che lo hanno visto soccombere con condanna alla restituzione di quanto ricevuto e condanna alle spese (giudizio di appello n. 997/2022).

Alla luce di tali elementi, può escludersi che il FIORENTE abbia cagionato o aggravato il dissesto con frode, malafede, e nemmeno con colpa grave.



*

Va infine rilevato che, diversamente da quanto previsto dall'art. 14-terdecies, lett. f) della L. 3/2012, per la esdebitazione nella Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, a mente del quale l'esdebitazione era subordinata a condizione che venissero soddisfatti "almeno in parte" i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, gli artt. 280 e 282 CCII non prevedono un requisito di natura oggettiva per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione: ed infatti, recependo quell'interpretazione improntata al *favor debitoris*, affermata dalla giurisprudenza dapprima interna, sin dalla pronuncia delle S.U. del 2011, e poi anche europea, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha eliminato, sia nella Liquidazione giudiziale che nella Liquidazione controllata, ogni riferimento al requisito oggettivo del "soddisfacimento parziale".

Peraltro, il soddisfacimento dei creditori chirografari (compresi i fratelli insinuatosi per un credito di quasi 90.000 euro) è stato tutt'altro che minimo.

*

In conclusione, nel caso in esame, tenuto conto che il Fiorente ha tenuto una condotta collaborativa, trasparente e meritevole per l'intera durata della procedura; ritenuta quindi la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 280 CCII e l'insussistenza di cause ostative o di preclusione ai fini della concessione dell'esdebitazione di diritto, si ritiene che non possa negarsi il beneficio dell'esdebitazione al ricorrente.

visti gli artt. 280 e 282 CCII,

PQM

AMMETTE il debitore FIORENTE BRUNO, nato a Saluzzo il 21.04.1964, ivi residente (CF: FRNB RN64D21H727N), al beneficio dell'esdebitazione e pertanto dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti ammessi alla procedura di Liquidazione Controllata non soddisfatti o non soddisfatti integralmente;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese ai fini della iscrizione e per la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

Manda al Liquidatore per la comunicazione del presente decreto ai creditori ammessi al passivo ed al debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 282 comma 3 CCII

Si comunichi.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/08/2026

Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi

